

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2263)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 19 ottobre 1962 (V. Stampato n. 3525)

**d'iniziativa dei deputati AGOSTA, SAMMARTINO, LATTANZIO, BORIN, GIGLIA
e SARTI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 ottobre 1962*

Estensione al personale tecnico dipendente dagli enti locali
delle disposizioni previste dalla legge 24 luglio 1954, n. 596

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le norme contenute nell'articolo unico della legge 24 luglio 1954, n. 596, sono estese ai medici ed ai veterinari addetti agli uffici sanitari comunali, ai direttori di macello, ai medici dei servizi comunali di ispezione sulla assistenza sanitaria, ai veterinari dei servizi comunali di ispezione veterinaria, ai medici ed ai chimici dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi, ai medici addetti ai servizi di assistenza e di vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente dalla provincia.